



Presidenza del Consiglio dei Ministri

M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante *“Diritto del minore ad una famiglia”*, così come modificata, in particolare, dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri”*, con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali (di seguito *Commissione*), quale Autorità Centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i., in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTA la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente il *“Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*, e s.m.i.;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e s.m.i.*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, e, in particolare, l'articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'onorevole Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale all'onorevole Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale alla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, onorevole Eugenia Maria Roccella, sono state delegate le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, e in particolare l'articolo 4, recante “*Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le politiche della famiglia*”, registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 2023 al n.2307;

VISTO il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella, del 20 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2023 al n.2701 avente per oggetto l'Organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 concernente “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

RILEVATO che, dal 1° gennaio 2019, la gestione delle risorse assegnate alla Commissione è stata trasferita dal Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri CR 1 “*Segretariato Generale*” al Centro di responsabilità del Dipartimento per le politiche della famiglia CRA 15 “*Politiche per la famiglia*”, per effetto dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per le politiche della famiglia, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri;

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria mondiale causata dalla diffusione della malattia infettiva da SARS-cOv-2 ha comportato un imprevedibile e straordinario allungamento dei tempi delle procedure adottive che - avviate con il conferimento dell’incarico ad un ente autorizzato ex articolo 39-ter della legge n. 184/1983 nel periodo di crisi pandemica dal 2020 (iniziato il 30 gennaio 2020 con la dichiarazione dello stato di emergenza internazionale di salute pubblica dell’Organizzazione mondiale della sanità) e per tutto l’anno 2021- hanno scontato, e ancora oggi scontano, una particolare difficoltà di conclusione, dal momento che risultano ancora pendenti;

RITENUTO che, ai fini del presente decreto, per procedure di adozione internazionale *pendenti* si devono intendere tutte quelle procedure avviate nei termini sopra detti in relazione alle quali non è stata emessa, alla data del 1° gennaio 2025, l’autorizzazione all’ingresso in Italia ai sensi dell’articolo 32, primo comma, della legge n. 184/1983;

RITENUTO che il protrarsi dei tempi di conclusione di dette procedure sia da considerarsi un fatto anomalo e causa di gravi difficoltà per le aspiranti famiglie adottive che legittima un sostegno economico a copertura dei costi aggiuntivi connessi al prolungamento dell’iter adottivo;

RILEVATO che il numero delle procedure *pendenti* che si trovano nelle condizioni di cui al presente decreto è stimato essere di circa 400;

VISTO, inoltre, il Decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 29 aprile 2024, recante la concessione di un contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure adottive non ancora concluse a causa di specifiche situazioni di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

particolare criticità, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 149 del 27 giugno;

CONSIDERATO che, all'indomani della scadenza del termine del 5 ottobre 2024 per la presentazione delle domande di cui al richiamato decreto del 29 aprile 2024, alcune coppie hanno rappresentato di non aver avuto la notizia in tempo per poter presentare l'istanza;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di riaprire i termini di presentazione delle istanze di contributo di cui al citato decreto del 29 aprile 2024, assicurando così la più ampia partecipazione alla procedura da parte di tutti gli aventi diritto, fermo restando tutto quanto previsto nel già menzionato decreto;

ACCERTATA la sussistenza delle risorse necessarie alla copertura di entrambi i sostegni economici previsti dal presente decreto, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste sul cap. 538 "Spese per il sostegno delle adozioni internazionali" del Centro di responsabilità amministrativa 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2025.

DECRETA

Articolo 1

Soggetti beneficiari

1. È concesso, a seguito di istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto, un contributo economico agli aspiranti genitori adottivi, la cui procedura di adozione internazionale, avviata con il conferimento dell'incarico ad un Ente Autorizzato ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge n.184/1983, successivamente alla data del 30 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità) e per tutto l'anno 2021, risulta pendente, in quanto non ancora conclusa alla data del 1° gennaio 2025.

Articolo 2

Modalità di presentazione delle istanze



Presidenza del Consiglio dei Ministri

M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

1. L'istanza per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 è presentata, congiuntamente, dagli aspiranti genitori adottivi mediante il Portale "Adozione Trasparente" in uso presso l'Ufficio III- del Dipartimento per le politiche della famiglia, con esclusione di qualsiasi altro mezzo a pena di irricevibilità. L'accesso al sistema è consentito tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica) di uno dei due aspiranti genitori adottivi.
2. Le istanze sono presentate, a pena di irricevibilità, entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito sul sito internet del Dipartimento per le Politiche della famiglia www.famiglia.governo.it e della Commissione per le adozioni internazionali www.commissioneadozioni.it.
4. L'istanza di contributo deve essere redatta, a pena di inammissibilità, inserendo tutte le informazioni e i documenti richiesti secondo le modalità operative che saranno rese pubbliche sul sito istituzionale della Commissione adozioni internazionali www.commissioneadozioni.it, successivamente alla pubblicazione del presente decreto.
Con la sottoscrizione dell'istanza gli aspiranti genitori adottivi prestano, altresì, il consenso al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation - COM 2016/679) e della normativa nazionale di attuazione.
5. L'istanza per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 deve essere corredata del documento di identità di entrambi i coniugi in corso di validità.
6. Alle dichiarazioni di cui al presente articolo si applica la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento agli artt. 47, 75 e 76.
7. Le istanze incomplete o prive delle informazioni e/o degli allegati richiesti saranno dichiarate inammissibili.
8. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori del termine e delle modalità sopra indicate.

Articolo 3

Ammontare del contributo

1. I contributi, di cui al precedente articolo 1, verranno erogati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura fissa alle coppie che, alla data del 1° gennaio 2025, si trovino nelle condizioni di cui all' articolo 1, in conseguenza del prolungamento dei tempi di definizione delle procedure.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

M. Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

2. L'ammontare del contributo concesso a ciascuna coppia che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 è pari a euro 3.500,00 e verrà erogato, previo accertamento dei requisiti prescritti nel presente decreto.

3. Il contributo economico di cui al presente decreto non è soggetto ad imposizione fiscale, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Articolo 4

Riapertura del termine di presentazione delle istanze di contributo di cui al decreto ministeriale del 29 aprile 2024

1. È riaperto il termine per la presentazione delle istanze di contributo previsto dall'articolo 2 del decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 29 aprile 2024.

2. Le istanze andranno presentate, a pena di irricevibilità, nei 90 (novanta) giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto sul sito della Commissione adozioni internazionali, con le medesime modalità previste dal decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 29 aprile 2024, cui si rinvia.

3. Restano valide le istanze già presentate dagli aventi diritto entro il 5 ottobre 2024 ai sensi del citato decreto ministeriale e pertanto non sarà possibile reiterare l'istanza.

4. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 29 aprile 2024.

Articolo 5

Modalità di erogazione dei contributi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

1. Entro 60 giorni dalla data di ricezione delle istanze, l'Ufficio III del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri conclude gli accertamenti sulla ammissibilità delle domande e provvede agli adempimenti amministrativi e contabili per la loro liquidazione.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. Le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 1 ammontano complessivamente ad euro 1.400.000,00 del piano di gestione 1 del cap. 538 "*Spese per il sostegno delle adozioni internazionali*" del Centro di responsabilità amministrativa 15 "*Politiche per la famiglia*" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'esercizio finanziario 2025.

2. Le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 4 sono assicurate dalle disponibilità del piano di gestione 30 del cap. 538 "*Spese per il sostegno delle adozioni internazionali*" del Centro di responsabilità amministrativa 15 "*Politiche per la famiglia*" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'esercizio finanziario 2025.

3. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e successivamente sul sito della Commissione per le adozioni internazionali.

Roma, 08 MAG, 2025

Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità
Eugenia Maria ROCCELLA